



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, relativi al recupero evasione/elusione dei tributi IMU e TARI, incluse le procedure di riscossione coattiva mediante azioni di natura cautelare ed esecutiva di cui al Titolo II del DPR 602/73.
2. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU, della TARI e delle procedure di riscossione coattiva, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

1. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al successivo art. 6 tutto il personale dipendente che collabora all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa.
2. Il personale destinatario degli incentivi, di cui al precedente comma 1, che opera per il raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione IMU e TARI, è individuato con appositi atti del Responsabile dell'Ufficio Tributi, in base alle diverse esigenze anche in merito ai mutamenti normativi ed alle scadenze di legge che verranno evidenziate di anno in anno, agli strumenti tecnici e alle risorse umane maggiormente idonee al fine di ottenere il miglior risultato possibile.
3. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri uffici Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e rientrano pertanto nelle collaborazioni soggette a remunerazione.

Articolo 3 - Funzioni e attività ai fini degli incentivi

1. Il responsabile di imposta è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'IMU e della TARI, designato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Spetta al responsabile di imposta sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi, oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.
3. Qualora l'avviso di accertamento venga impugnato spetta al responsabile di imposta assistere l'amministrazione comunale nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al personale del servizio tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione/elusione dell'IMU e della TARI, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari, curando la spedizione e/o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, all'eventuale iscrizione a ruolo, fino al completamento dell'eventuale riscossione coattiva.

5. Ai messi comunali, individuati in caso di effettiva necessità, per attività specifiche direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione/elusione dell'IMU e della TARI, spettano compiti di natura diversa da quelli già riportati. Spetta al responsabile del procedimento motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni, specificando le ragioni, la convenienza, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell'incentivo e l'utilità di dover ricorrere a tali figure per assolvere compiti specialistici non assolvibili da parte del personale presente presso il servizio tributi.

Articolo 4 - Formazione professionale

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente promuove l'aggiornamento e la formazione, consistente nella partecipazione a corsi di formazione/specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche.

Articolo 5 - Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante. Per la costituzione del fondo il requisito necessario è costituito dall'aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
2. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo alimentano la parte variabile del fondo di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente. L'ulteriore 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Articolo 6 - Ripartizione del compenso incentivante

1. La determinazione di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è disposta dal funzionario responsabile del servizio tributi, titolare di posizione organizzativa.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, tutti i dipendenti del servizio tributi vengono coinvolti, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività e del criterio generale della rotazione delle attività svolte. Analogamente per il servizio messi, si garantisce un'omogenea ripartizione degli atti da notificare.
3. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento IMU e TARI, al netto delle sanzioni e delle spese di notifica.
4. La quota di ripartizione dell'incentivo, nella misura massima del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, è così suddivisa:
➤ funzionario responsabile di imposta 50%;
➤ personale servizio tributi addetto alla fase accertativa 50%, compreso € 2,00 a notifica per i messi comunali.

Articolo 7 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del

servizio tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione/elusione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione comunale ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del servizio tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio tributi, su proposta del funzionario responsabile del servizio tributi.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 8 - Informazione e confronto

1. Il funzionario responsabile d'imposta dell'IMU e della TARI trasmette annualmente alla Giunta Comunale una relazione sull'attività di recupero evasione/elusione dei tributi comunali IMU e TARI svolta l'anno precedente, con una proposta di ripartizione degli incentivi.

2. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Riscossione coattiva e Funzionario Responsabile della Riscossione

1. La procedura privilegiata della riscossione coattiva, incluse le azioni di natura cautelare ed esecutiva di cui al Titolo II del DPR 602/73 riconosciuta a favore delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è caratterizzata dalla presenza della figura del Funzionario Responsabile della Riscossione, il quale, ai sensi del comma 793 dell'articolo 1 della legge 160/2019, è nominato tra i dipendenti dell'ente qualora la riscossione coattiva sia svolta internamente all'Ente e non affidata ad una Società di Riscossione esterna o all'Agenzia delle Entrate- Agenzia di Riscossione.

2. La scelta del Funzionario Responsabile della Riscossione deve avvenire fra i dipendenti che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Il mantenimento dell'idoneità acquisita dai nuovi funzionari è subordinato all'aggiornamento professionale biennale.

3. Spetta al Funzionario Responsabile della Riscossione firmare le ingiunzioni fiscali e gli atti di natura cautelare ed esecutiva di cui al Titolo II del DPR 602/73 e/o da esso derivanti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di Funzionario Responsabile della Riscossione vengono attribuite allo stesso le risorse stabilite in base al valore dei compensi effettivamente notificati al contribuente, così come stabiliti nell'allegato "A" del DM 21 novembre 2000 e.s.m.e.i.. I valori vengono computati in misura di anno solare. La quota di ripartizione al Funzionario Responsabile della Riscossione è del 50%.

5. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione comunale ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le risorse per l'erogazione delle somme di cui al precedente comma 4 alimentano la parte variabile del fondo di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nell'esercizio finanziario di approvazione e si applicherà dalla stesso esercizio finanziario.